

S. 89 / 13 V.G.

RR RG n. [redacted]
[redacted] 268/13
[redacted]
[redacted]
[redacted] 18/07/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Vito Frallicciardi - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Marianna Lopiano - Consigliere -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 12 giugno 2013, ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel processo civile iscritto al n. [redacted] del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 18 l.f., avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9 ottobre 2012, n. 54/2012, con cui è stato dichiarato il fallimento della [redacted] in liquidazione,

DA

[redacted], nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] (), alla [redacted] (codice fiscale [redacted]), elettivamente domiciliata in [redacted] (), alla [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] (codice fiscale [redacted]), associato dello Studio Legale Associato [redacted] che, insieme all'avv. [redacted] (codice fiscale [redacted]), la rappresenta e difende in virtù di procura speciale e nomina a

*
margine del ricorso introduttivo, depositato l'8 novembre 2012 e notificato, insieme al pedissequo decreto presidenziale di convocazione delle parti per l'udienza del 30 gennaio 2013:

- in data 21 novembre 2012, alla [REDACTED]
[REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata col n. [REDACTED], in persona del dr. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], poi costituitasi in giudizio in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Giudice delegato alla procedura concorsuale, dr. [REDACTED], con decreto in data 20 dicembre 2012, ed elettivamente domiciliata in [REDACTED], alla [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), che, insieme all'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) del Foro di Milano, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale e nomina in calce alla sua memoria di costituzione, depositata il 28 gennaio 2013;

- in data 21 novembre 2012, alla [REDACTED], con sede in [REDACTED] ([REDACTED]), alla [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- in data 21/23 novembre 2012, al [REDACTED]
[REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il reclamo in esame deve ritenersi tempestivo, essendo stato proposto entro il trentesimo giorno successivo al deposito in cancelleria della sentenza impugnata.

2. Il ricorso che lo contiene è stato poi, insieme al decreto di convocazione delle parti

per l'udienza del 30 gennaio 2013, ritualmente e tempestivamente notificato alla società dichiarata fallita in data 21 novembre 2012, a due dei Curatori del fallimento di tale società tra il 21 ed il 28 novembre 2012 ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 21/23 novembre 2012, anche se la sua notificazione a quest'ultimo pare superflua, giacché il fallimento della [REDACTED] in liquidazione (nel prosieguo, per maggior comodità, anche [REDACTED] è stato dichiarato ad istanza di questa sola società.

3. Con il reclamo in esame, [REDACTED] – allegando di essere socia di fatto della [REDACTED] nonché figlia del defunto [REDACTED], fondatore del [REDACTED] di cui fa parte anche la predetta società – sostiene che la sentenza impugnata è nulla ed inefficace perché emessa dal Tribunale di Torre Annunziata:

1) senza alcuna istruzione probatoria e, in particolare, senza verificare se sussistevano i presupposti per l'ammissione della suddetta società alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

2) in accoglimento di un'istanza della medesima [REDACTED] proposta in forme diverse da quelle proprie di un ricorso e non corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 14 l.f.;

3) senza una congrua motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'ammissione della [REDACTED] alla procedura di concordato preventivo od a quella di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed alla maggior convenienza per i creditori ed i lavoratori dipendenti della società della dichiarazione del fallimento di quest'ultima rispetto alle altre suddette procedure concorsuali.

Chiede pertanto a questa Corte di voler revocare la sentenza impugnata oppure, nel caso in cui fosse accertato il possesso da parte della [REDACTED] dei presupposti per l'ammissione

alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi previsti dall'art. 2 del d.lgs. 270/1999, dichiarare la medesima società insolvente ai sensi dell'art. 3 dello stesso d.lgs. o, in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti necessari per l'apertura di tale procedura nei confronti della suddetta società e, se del caso, delle altre imprese del [REDACTED]

4. La Curatela del fallimento della [REDACTED], costituitasi tempestivamente innanzi a questa Corte, contesta la legittimazione all'impugnazione della Iuliano e l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze della medesima reclamante.

Chiede pertanto che il reclamo sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile e che la richiesta di revoca della sentenza impugnata sia rigettata.

5. Al fine di corroborare la sua contestazione della legittimazione della [REDACTED] a proporre il reclamo in esame, la Curatela resistente ha invocato una recente sentenza di questa Corte d'appello con cui è stata data una nozione più ristretta di quella corrente dell'interesse idoneo a legittimare la proposizione del reclamo di cui all'art. 18 l.f. (cfr. App. Napoli, 15 novembre 2012, [REDACTED] ed altri, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2013, 593).

Il primo comma dell'art. 18 l.f., nel testo attualmente vigente, prevede infatti che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento possa essere proposto – oltre che dal debitore dichiarato fallito (salvo, verosimilmente, il caso in cui abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento) – «da qualunque interessato» (come, d'altronde, era in precedenza stabilito per l'opposizione e per l'appello avverso detta sentenza previsti dal medesimo articolo nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,

e, rispettivamente, nel testo risultante da tali modifiche, poi ulteriormente modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169); e nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinven- gono pronunzie che affermano che la legittimazione ad impugnare la sentenza dichia- rativa di fallimento spetta a chiunque abbia «*un qualunque interesse (economico o soltanto mora- le) contrario all'apertura del fallimento*» (così Cass., 22 luglio 1972, n. 2519, e Cass., 23 marzo 1994, n. 2783, e, nello stesso senso, Cass., 7 giugno 1977, n. 2339, e l'assai recente Cass., 4 dicembre 2012, n. 21681) e che dunque sembrano lasciar trasparire, riguardo alla natura dell'interesse idoneo a fondare tale legittimazione, un atteggiamento piuttosto largheggian- te che si ritrova assai diffuso anche nella dottrina e nella giurisprudenza di merito.

Ma – se si passa ad esaminare più da vicino le fattispecie concrete cui tali pronunzie e le altre sul medesimo tema si riferiscono – emerge chiaramente che la Corte di cassazione ha in concreto riconosciuto la legittimazione in questione, non già a chi fosse titolare di un generico interesse economico od anche solo morale alla revoca della dichiarazione di fal- limento, bensì solo a soggetti titolari di situazioni giuridiche in qualche misura in concreto modificate o suscettibili di essere modificate, anche indirettamente, da tale dichiarazione e dalla contestuale apertura della procedura concorsuale (come i creditori o gli eredi del falli- to che non ne abbiano chiesto il fallimento, i soci, anche se limitatamente responsabili, o gli amministratori o i liquidatori della società dichiarata fallita ovvero i terzi che potrebbe- ro subire gli effetti di un'azione revocatoria fallimentare o della facoltà del curatore di scio- gliersi da un contratto).

D'altronde, non può essere trascurato che, secondo quanto stabilito dal primo com- ma dell'art. 18 l.f. in tutte le sue versioni, la legittimazione ad impugnare la sentenza di- chiarativa di fallimento spetta «*a qualunque interessato*», non già a tutti coloro che abbiano

un "qualunque interesse" alla revoca del fallimento, e che, in linea generale, non v'è alcuna ragione che possa indurre a ritenere che l'interesse idoneo a fondare la legittimazione in questione sia qualcosa di diverso di quello cui fa riferimento l'art. 100 c.p.c.

Il che ha indotto questa Corte ad affermare che l'interesse idoneo a fondare la legittimazione alla proposizione del reclamo di cui all'art. 18 l.f. deve essere pur sempre proprio del reclamante, attuale, concreto (cioè effettivamente sussistente e non meramente astratto o solo proclamato) e meritevole di tutela giuridica, alla stregua degli effetti giuridici, anche riflessi o diffusi, del fallimento di cui è chiesta la revoca, e la Curatela resistente ad evidenziare come non possa essere riconosciuta tale consistenza all'interesse di [REDACTED] ad ottenere la revoca del fallimento o l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della [REDACTED] in quanto sedicente socia di fatto di tale società e per "tutelare l'immagine e l'onorabilità" del defunto padre, [REDACTED]

Senonché, nelle more del presente procedimento, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 9 maggio 2013, ha dichiarato [REDACTED] fallita in quanto socia illimitatamente responsabile (insieme al defunto [REDACTED], nonché a [REDACTED] [REDACTED] di una società di fatto che dirigeva, controllava e gestiva in maniera coordinata tutte le società del [REDACTED] e quindi anche la [REDACTED] finendo così, in buona sostanza, per certificare, almeno allo stato, sussistente in capo alla medesima Iuliano – siccome titolare di situazioni giuridiche soggettive indubbiamente suscettibili di essere incise dall'efficacia riflessa della dichiarazione del fallimento della [REDACTED] – un interesse proprio, concreto, attuale e meritevole di tutela giuridica ad ottenere la revoca

della sentenza impugnata ovvero la dichiarazione del possesso da parte della società dichiarata fallita con tale sentenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e dunque idoneo a legittimare la proposizione del reclamo in esame.

6. Passando quindi all'esame delle doglianze della reclamante, va innanzitutto osservato che quelle in definitiva rivolte contro la mancata ammissione della [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione alla procedura di concordato preventivo sono tutte palesemente inammissibili, giacché nessuno può essere ammesso a tale procedura contro la propria volontà e nella specie la predetta società aveva chiesto esplicitamente la dichiarazione del proprio fallimento, così implicitamente rinunciando alla sua precedente domanda di concordato.

7. In questa sede irrilevante è poi il fatto che la [REDACTED] abbia chiesto la dichiarazione del proprio fallimento (o, per meglio dire, abbia chiesto soltanto tale dichiarazione senza più subordinarla alla sua mancata ammissione alla procedura di concordato preventivo) nel corpo di una memoria depositata nel corso del procedimento originato dal ricorso con il quale aveva chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, in subordine, la dichiarazione del proprio fallimento e senza il corredo della documentazione di cui all'art. 14 l.f.

In linea generale, infatti, il mancato rispetto delle forme previste dalla legge fallimentare per la richiesta da parte del debitore del proprio fallimento non costituisce un vizio tale da incidere sulla validità della sentenza con cui sia stata poi accolta tale richiesta, salvo il caso, non ricorrente nella specie, in cui si sostanzi nella mancata sottoscrizione della medesima richiesta da parte del debitore o di un suo procuratore.

Peraltro, la [REDACTED] aveva chiesto già con il ricorso da essa depositato il 24 luglio 2012 la dichiarazione del proprio fallimento, anche se in linea subordinata al mancato accoglimento della propria contestuale domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ed al dichiarato fine di evitare che questa potesse essere valutata come meramente dilatoria.

Sicché è chiaro che, chiedendo, con la memoria depositata nel corso del conseguente procedimento il 2 ottobre 2012, la dichiarazione del proprio fallimento senza ribadire la domanda in precedenza formulata come principale, ha rinunciato implicitamente a quest'ultima.

8. Non avendo la reclamante contestato né l'insolvenza né la qualità di imprenditore commerciale fallibile, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 1, co. 2, e 15, ult. co., l.f., della società dichiarata fallita con la sentenza gravata, l'unico profilo che rimane da approfondire è quello del possesso da parte della [REDACTED] dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, co. 1, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, per la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la cui eventuale sussistenza la medesima reclamante si duole che il Tribunale di Torre Annunziata non abbia nemmeno preso in considerazione sebbene dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo si possa ricavare che la verifica della loro sussistenza debba essere effettuata dal tribunale anche d'ufficio.

La reclamante infatti – al contrario di quanto sostenuto dalla Curatela resistente – non s'è limitata ad ipotizzare genericamente il possesso da parte della [REDACTED] di detti requisiti, ma lo ha chiaramente affermato (come può leggersi alla pag. 22 del reclamo: «... il Tribunale non ha neppure preso in considerazione la possibilità di dichiarare in via officiosa l'accertamento dello stato di insolvenza della [REDACTED] ex articolo 3 del D.Lgs. n. 270/1999 onde

consentire l'apertura a carico della società della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, nonostante vi fosse la presenza dei presupposti previsti dalla legge per l'accesso a tale procedura»).

Vero è invece che non s'è poi peritata di darne la prova.

Ma tale carenza ben può essere colmata dagli ampi poteri istruttori officiosi che il decimo comma dell'art. 18 l.f. attribuisce alla corte d'appello investita del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche perché la Curatela resistente, dal suo canto, a ben vedere, non ha contestato che la [REDACTED] non era in possesso dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e del tutto irrilevanti in questa sede sono le considerazioni svolte da entrambe le parti costituite a proposito della maggiore o minor convenienza di questa procedura rispetto a quella fallimentare per l'intero ceto creditorio, per i lavoratori alle dipendenze della predetta società di questa procedura rispetto a quella fallimentare o per la stessa reclamante.

Sotto quest'ultimo profilo va infatti rammentato che a questa Corte non è demandato di effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore o minor idoneità dell'una o dell'altra delle suddette due procedure concorsuali alla miglior soddisfazione dei plurimi, multiformi ed in taluni casi confliggenti interessi coinvolti nell'insolvenza della [REDACTED], ma solo di accertare se questa società aveva o meno, al momento della dichiarazione del suo fallimento, i requisiti soggettivi per la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999, posto che l'eventuale esito positivo di questo accertamento, giusto quanto previsto dall'art. 35 d.lgs. ult. cit., non comporterebbe la revoca del fallimento della [REDACTED], ma soltanto – e solo una volta che sia passato in

giudicato – la possibilità che questo fallimento sia dal tribunale competente convertito in amministrazione straordinaria, sussistendo le condizioni previste dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo.

Pertanto, va rilevato che il possesso o meno da parte della [REDACTED] dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 avrebbe potuto probabilmente essere agevolmente accertato alla stregua del bilancio di detta società relativo all'anno 2011 e degli altri documenti che – come segnalato anche dalla reclamante – risultano dalla medesima società prodotti a corredo del ricorso mediante il quale questa, il 24 luglio 2012, chiese al Tribunale di Torre Annunziata di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo o, in subordine, di essere dichiarata fallita ed in cui li si indica raccolti in tre faldoni, che la Cancelleria del predetto Tribunale ha tuttavia ommesso di trasmettere a questa Corte, mentre all'uopo non risultano sufficienti i dati emergenti dal fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, pervenuto a questa Corte solo l'11 aprile 2013 e contenente il fascicolo della [REDACTED] cui i predetti tre faldoni erano (virtualmente) allegati.

9. Occorre pertanto, con sentenza non definitiva del procedimento (la cui pronuncia non pare incompatibile con l'oggetto e la struttura del procedimento di cui all'art. 18 l.f.), dichiarare il reclamo in esame ammissibile e respingere tutte le ragioni su cui si fonda, fatta eccezione per quella concernente la mancata sottoposizione della [REDACTED] alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, per la verifica della cui fondatezza occorre, con separata ordinanza, disporre quanto necessario ai fini dell'accertamento del possesso da parte della predetta società dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. ult. cit.

P. Q. M.

non definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 9 ottobre 2012, n. [REDACTED] 2, con cui è stato dichiarato il fallimento della [REDACTED] in liquidazione, lo dichiara ammissibile e respinge nei sensi di cui in motivazione tutte le ragioni su cui si fonda, fatta eccezione per quella concernente la mancata sottoposizione della predetta società alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, per la verifica della cui fondatezza, con separata ordinanza, dispone il prosieguo del procedimento.

Così deciso in Napoli, il 3 luglio 2013.

Il Consigliere estensore

(dr. Paolo Celentano)



Il Presidente

(dr. Vito Frallicciardi)



CORTE APPELLO DI NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi,

18.7.13
IL CANCELLIERE

